

LEGGE DI BILANCIO 2022, LE NOVITÀ FISCALI

Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il cosiddetto "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'articolo 11, comma 1, del TUIR.

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro → 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro → 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro → 35%;
- oltre 50.000,00 euro → 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così strutturate:

- fino a 15.000,00 euro → 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro → 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro → 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro → 41%;
- oltre 75.000,00 euro → 43%.

- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'articolo 13 del TUIR.

Vengono contestualmente modificate le detrazioni d'imposta, per tipologie reddituali, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'articolo 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022), restano applicabili le precedenti disposizioni.

Sostituzione del “Patent box” con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo

Rispetto alla versione originaria dell’articolo 6 del DL 146/2021, convertito in legge:

- le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (per i soggetti con esercizio “solare”);
- non sono più esercitabili le opzioni “Patent box” con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato, dal 2022 al 2025, il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla Legge n. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

- il **credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo** viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta e sino al 2031, la misura è ridotta al 10% nel limite di 5 milioni di euro;

- il **credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica** è prorogato sino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per **le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è prorogato/riconosciuto sino al 2025 secondo il seguente schema:
 - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
 - per il 2023, nella misura del 10%, nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
 - per il 2024 e il 2025, nella misura del 5%, nel limite annuale di 4 milioni di euro.

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.

Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'**esercizio 2021** il regime derogatorio di cui all'articolo 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020 convertito in legge, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile di sospendere (in misura variabile da zero sino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

Nell'esercizio 2021, però, la sospensione si applica ai soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato affatto l'ammortamento (sospensione integrale del 100%).

L'agevolazione, quindi, sembrerebbe preclusa ai soggetti che, nel precedente esercizio, abbiano sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all'articolo 110 del D.L. 104/2020, si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai **marchi** e all'**avviamento** nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un *cinquantesimo per periodo d'imposta*. Quindi, a titolo esemplificativo, se il valore dell'avviamento fosse stato riallineato per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070, potranno essere dedotti ammortamenti per 180.000 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva a scaglioni, dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se si optasse in tal senso, per ciascun anno dal 2021 al 2038, possono essere dedotti ammortamenti per 500.000 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza alternativa è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione

o del riallineamento, l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata ovvero ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall'avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, *software*, *know-how*, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- alle partecipazioni.

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del limite annuo, previsto dall'articolo 34, comma 1, della L. 388/2000, dell'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97; ovvero
- rimborsati ai soggetti intestatari del conto fiscale, con la procedura cosiddetta "semplificata".

La legge di bilancio 2022, quindi, inserisce a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'articolo 22 del D.L. 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000 a un milione di euro (articolo 147 del D.L. 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (articolo 35, comma 6-*ter*, del D.L. 223/2006).

Crediti d'imposta agevolativi

Il summenzionato limite, di cui all'articolo 34 della L. 388/2000, non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale per i quali, tuttavia, vige l'apposito limite di 250.000 euro introdotto dall'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 (salvo esplicito esclusioni dalla sua applicazione).

Cartelle di pagamento - Posticipo dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1/1/2022 al 31/3/2022, il termine di pagamento è di 180 giorni (pertanto, esteso e triplicato rispetto agli ordinari 60 giorni).

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto già prevista dal D.L. 146/2021, per le cartelle di pagamento notificate dal 1/9/2021 al 31/12/2021.

Contributi a fondo perduto - Esclusione dai controlli dei carichi di ruolo pendenti

Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti eseguiti dalle Pubbliche Amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022

In deroga a quella ordinariamente applicabile, in via transitoria, viene stabilita l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di **gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)

Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, senza radicali trasformazioni, scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Credito d'imposta per le imprese editrici

Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua

Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).

11 gennaio 2022